



REGOLAMENTO DI FOGNATURA

DOCUMENTO UNIFICATO PER I COMUNI:

**ACQUALAGNA
APECCHIO
AUDITORE
BELFORTE ALL'ISAURO
BORGO PACE
CASTELDELCI
FOSSOMBRONE
FRATTE ROSA
FRONTINO
FRONTONE
ISOLA DEL PIANO
LUNANO
MERCATELLO SUL MET.
MERCATINO CONCA
MONTECALVO IN FOGLIA
MONTECERIGNONE
MONTEFELCINO
PEGLIO**

**PENNABILLI
PERGOLA
PIAGGE
PIANDIMELETO
PIETRARUBBIA
SALTARA
SAN GIORGIO DI PESARO
SAN LORENZO IN CAMPO
SANT'AGATA FELTRIA
SANT'ANGELO IN VADO
SANT'IPPOLITO
SASSOCORVARO
SASSOFELTRIO
SERRUNGARINA
TALAMELLO
TAVOLETO
URBANIA
URBINO**

CAPO I: FINALITA' - DEFINIZIONI - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE - DEGLI INSEDIAMENTI E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO IN FOGNATURA	3
<i>ARTICOLO 1 - Finalità.....</i>	3
<i>ARTICOLO 2 - Definizioni.....</i>	3
<i>ARTICOLO 3 - Classificazione delle acque.....</i>	4
<i>ARTICOLO 4 - Sistemi di smaltimento in fognatura.....</i>	5
<i>ARTICOLO 5 - Classificazione degli insediamenti.....</i>	5
CAPO II: ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA	6
<i>ARTICOLO 6 - Immissione nei collettori di fognatura nera</i>	6
<i>ARTICOLO 7 - Immissione nei collettori di fognatura bianca/mista.....</i>	7
<i>ARTICOLO 8 - Scarichi vietati</i>	7
<i>ARTICOLO 9 - Disposizioni speciali per acque reflue industriali.....</i>	7
<i>ARTICOLO 10 - Richiesta di allacciamento</i>	8
<i>ARTICOLO 12 - Allegati alla richiesta di allacciamento</i>	9
<i>ARTICOLO 13 - Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali.....</i>	10
<i>ARTICOLO 14 - Sopralluogo tecnico</i>	10
<i>ARTICOLO 15 - Autorizzazione allo scarico.....</i>	11
<i>ARTICOLO 16 - Obblighi connessi all'allaccio</i>	11
<i>ARTICOLO 17 - Opere di manutenzione</i>	12
<i>ARTICOLO 18 - Caratteristiche tecniche degli allacci</i>	12
<i>ARTICOLO 19 - Scarichi comuni</i>	13
<i>ARTICOLO 20 - Soppressioni di condotte fognarie.....</i>	13
<i>ARTICOLO 21 - Varianti.....</i>	13
<i>ARTICOLO 22 - Norme tecniche per la realizzazione delle opere fognarie interne alla proprietà.</i>	13
<i>ARTICOLO 23 - Vigilanza tecnica.....</i>	14
CAPO III: FONTI D'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DIVERSI DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO	15
<i>ARTICOLO 24 - Obbligo della denuncia dell'esistenza di fonte di approvvigionamento idrico diversa da pubblico acquedotto</i>	15
CAPO IV: OPERE IN CONCORSO CON I PRIVATI – CONTRIBUTO D'ALLACCIO.....	16
<i>ARTICOLO 25 - Realizzazione opere di fognatura in collaborazione con i cittadini.....</i>	16
<i>ARTICOLO 26 - Contributo di allaccio</i>	16
CAPO V: COLLAUDI - REVOCHE - SANZIONI.....	17
<i>ARTICOLO 27 - Collaudo.....</i>	17
<i>ARTICOLO 28 - Revoche.....</i>	17
<i>ARTICOLO 29 - Sanzioni.....</i>	17
<i>ARTICOLO 30 – Danno ambientale</i>	17
<i>ARTICOLO 31 - Richiamo alle leggi generali speciali ed ai regolamenti locali.....</i>	17

CAPO I: FINALITA' - DEFINIZIONI - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE - DEGLI INSEDIAMENTI E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO IN FOGNATURA

ARTICOLO 1 - Finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:

a) degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, delle acque reflue in fognatura, effettuati nel territorio Comunale.

b) delle opere fognarie e degli impianti di sollevamento privati.

Sostituisce ad ogni effetto i precedenti regolamenti in materia.

Le norme comunitarie, statali e regionali, anche di futura emanazione, prevalgono sulle disposizioni stabilite dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 - Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “gestore del servizio idrico integrato”: il soggetto che in base alla convenzione di cui all’art.11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico.

b) “abitante equivalente”: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

c) “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

d) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

e) “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;

f) “acque sotterranee”: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;

g) “agglomerato”: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;

h) “autorità d’ambito”: la forma di cooperazioni tra Comuni e Province ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

i) “fertilizzante”: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1994, n. 748, ai fini del presente decreto è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente, uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera i);

l) “fanghi”: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

m) “inquinamento”: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;

- n) “rete fognaria”: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- o) “scarico”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposto a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acqua previsti all’articolo 40;
- p) “acque di scarico”: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- q) “trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del presente regolamento;
- r) “stabilimento industriale”: o, semplicemente, “stabilimento”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l’utilizzo delle sostanze di cui alla tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 – D. Lgs 258/00 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- s) “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- t) “zone vulnerabili”: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi;
- u) “fognature separate” la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l’altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- v) “scarichi esistenti” gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all’assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999, sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati;

ARTICOLO 3 - Classificazione delle acque.

Agli effetti del presente regolamento le acque sono classificate in:

- a) **ACQUE BIANCHE**: per acque bianche si intendono solo ed esclusivamente quelle meteoriche, di falda qualora queste, non siano state contaminate da attività di tipo produttivo o di servizio;
- b) **ACQUE NERE**: per acque nere si intendono :
- 1- “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - 2- «acque reflue industriali»: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

3- «acque reflue urbane»: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

ARTICOLO 4 - Sistemi di smaltimento in fognatura

Nei vari territori comunali è in essere il sistema di smaltimento separativo delle acque o il sistema di smaltimento misto.

Per sistema separativo di fognatura si intende l'insieme dei collettori fognari, convoglianti le acque nere distintamente dalle acque bianche.

Per sistema di tipo misto si intende l'insieme dei collettori fognari, convoglianti in unica tubazione sia le acque nere sia le bianche.

ARTICOLO 5 - Classificazione degli insediamenti

Agli effetti del D. Lgs. 152 dell'11.05.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, gli insediamenti sono distinti in base alla natura della loro attività nonché dei relativi scarichi, in :

Insediamenti di tipo residenziale ed insediamenti o complessi commerciali o industriali.

I) Per insediamento di tipo residenziale, s'intende "...uno o più edifici od installazioni, collegati fra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine scarichi di acque derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazioni di servizio ovvero ad ogni altra attività anche produttiva che dia origine esclusivamente a scarichi terminali con caratteristiche qualitative equivalenti a quelli provenienti da insediamenti residenziali."

II) Per insediamenti o complessi commerciali o industriali si intende "...uno o più edifici o stabilimenti collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine scarichi terminali di acque qualitativamente diverse da quelle reflue domestiche e dalle meteoriche di dilavamento, in cui si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività commerciali o industriali che comportano la produzione e la trasformazione di beni mediante l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/99 – 258/00".

CAPO II: ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA

ARTICOLO 6 - Immissione nei collettori di fognatura nera .

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza del presente regolamento.

Gli scarichi delle acque nere così come intese al precedente art. 3/b devono essere smaltite secondo le prescrizioni del presente regolamento, come segue :

a) Nella zona di territorio comunale, servita dall'impianto di depurazione cittadino, con la separazione delle reti fognarie, (acque bianche distinte dalle nere) è fatto obbligo di allacciare direttamente tali acque al collettore delle acque nere.

L'obbligo si intende esteso anche a quei fabbricati che non si affacciano direttamente con vie e spazi percorsi dai collettori di fognatura, ad insindacabile giudizio dell'Ente Gestore, purché tale allacciamento si presenti tecnicamente possibile.

Tutte le acque nere, così definite al precedente articolo 3/b devono essere condotte con apposite tubazioni, esclusivamente al collettore stradale delle acque nere, secondo le prescrizioni del presente regolamento, con cessazione degli scarichi negli eventualmente esistenti pozzi neri, fosse biologiche, pozzi perdenti e quanto altro, con divieto quindi di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori stradali, pubblici o privati.

Sono fatte salve le disposizioni speciali stabilite dal successivo art. 7 per gli scarichi di acque reflue industriali, (vedi definizione precedente art.2).

b) Nella zona di territorio comunale servita dall'impianto di depurazione ove non è stata ancora eseguita la separazione delle reti o dove non sarà prevista (zona mista) o dove, sebbene sia già stata eseguita la separazione delle reti, quella nera non è ancora collegata direttamente ed esclusivamente all'impianto di depurazione, le acque reflue domestiche prima della immissione in pubblica fognatura, devono essere chiarificate a mezzo di vasca tipo "Imhoff", così come prescritto dalla delibera del Comitato dei Ministri del 04.02.1977 (G.U. n.48 del 21.02.1977). E' consentito l'allacciamento diretto delle acque reflue, sentito il parere tecnico dell'ufficio competente in merito alla idoneità del collettore stradale limitatamente ai casi di accertata impossibilità alla posa della vasca.

In ogni caso tutte le acque bianche o nere, così come definite al precedente articolo 2, devono essere condotte separatamente ai collettori stradali se rientrano nelle zone a sistema separativo. Dove è adottato il sistema misto, nell'area privata le acque bianche e nere dovranno essere condotte con separata tubazione, nell'area pubblica, si congiungeranno per lo scarico nel collettore stradale.

Sono fatte salve le disposizioni speciali stabilite dal successivo articolo 7 per gli scarichi di acque reflue industriali (vedi definizione precedente art. 2).

c) Nella zona di territorio comunale ove esiste la rete di pubblica fognatura, ma non ancora servita dall'impianto di depurazione cittadino, le acque reflue domestiche prima dell'immissione nella pubblica fognatura devono essere chiarificate a mezzo di vasca settica tipo "Imhoff" così come prescritto dalla delibera del Comitato dei Ministri del 04.02.1977 (G.U. n.48 del 21.02.1977).

d) Nella zona di territorio comunale ove **non esiste alcuna rete di fognatura**, l'ente gestore del servizio idrico integrato dovrà preventivamente essere informato tramite apposito modello circa le modalità di smaltimento delle acque reflue ai sensi dell'art. 21 del D. lgs 258/00.

ARTICOLO 7 - Immissione nei collettori di fognatura bianca/mista

Gli scarichi di acque bianche e delle acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza del presente Regolamento.

Le acque bianche di cui al precedente art. 3/a devono essere smaltite nel modo seguente:

le acque meteoriche provenienti da aree di stabilimenti industriali, da insediamenti di tipo residenziale e di servizio, potranno essere convogliate con apposita condotta, nella fognatura bianca o mista comunale sotto la diretta responsabilità del richiedente che dovrà assumersi ogni e qualsiasi onere per eventuali danni che potrebbero derivare alla proprietà in caso di rigurgito, o mal funzionamento della fognatura principale (**allegato 2 del presente regolamento**).

Per particolari stabilimenti svolgenti attività industriali o commerciali con rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte, (art. 39 del D.Lgs. n.152/99 e succ. modifiche e integrazioni), potrà essere richiesta la realizzazione di vasche di "RACCOLTA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA".

Quando l'impermeabilizzazione dei suoli determina un carico di portate idrauliche incompatibile con i collettori di valle, l'Ente Gestore valuterà la possibilità di realizzare bacini di laminazione con i criteri idonei per limitare la portata efferente alle fognature di valle.

I criteri saranno definiti nelle delibere del Gestore e/o dal Comune.

ARTICOLO 8 - Scarichi vietati

E' rigorosamente vietato scaricare o causare l'immissione nelle pubbliche fognature nere, miste o bianche delle sotto elencate sostanze:

- 1) sostanze liquide, solide, o gassose a carattere infiammabile od esplosivo.
- 2) sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) non considerate nella tabella allegata al presente regolamento o sostanze radioattive che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini, degli animali, o creare un pubblico disagio, o provocare danni alla vegetazione.
- 3) sostanze solide o viscosi tali da causare ostruzioni nei collettori fognari come: ceneri, sabbia, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, legno, rifiuti solidi urbani, sangue intero, peli, carnicci, fanghi di risulta provenienti dalle vasche settiche e simili, che non possono essere introdotte nella rete fognaria neppure se sminuzzate a mezzo di trituratori. Tali sostanze dovranno essere separate ed allontanate come rifiuto solido.
- 4) vapori e gas di qualunque natura.

ARTICOLO 9 - Disposizioni speciali per acque reflue industriali

Gli scarichi di acque reflue, provenienti da edifici o stabilimenti in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diversi dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) nella zona del territorio comunale ove esista la rete di fognatura, servita dall'impianto di trattamento terminale comunale detti scarichi devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 "gli scarichi in pubblica fognatura" del D.Lgs. 11.05.99, n.152 e succ. modifiche e integrazioni (**allegato 6 del presente regolamento**), con il solo parametro più restrittivo riguardante gli idrocarburi totali, il cui limite di accettabilità da 10 mg/L. è abbassato a 5 mg/L.

Il Gestore ha la facoltà di stipulare convenzioni con stabilimenti in cui si svolgono "attività commerciali o industriali" che prevedano anche il superamento dei "limiti di

accettabilità” previsti dal presente regolamento di fognatura, purché i parametri siano compatibili con il depuratore finale.

Per parametri “compatibili” si intendono quei parametri (organico, sali di fosforo, azoto, ecc...) che il depuratore è in grado di abbattere e consentire il rispetto dei limiti nell’effluente finale, a differenza di quelli (metalli pesanti, antibiotici, ecc....) che non sono depurabili o addirittura dannosi al processo.

I contratti potranno prevedere una parte economica di spese, da versare da parte delle attività richiedenti, per rimborso ai trattamenti relativi alla quota di parametro che supera il limite tabellare, da definirsi con tariffe **calcolate secondo i coefficienti stabiliti nell’allegato 8.**

b) nella zona di territorio comunale ove esiste la rete di fognatura ma non ancora servita dall’impianto di depurazione, detti scarichi devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3 allegato 5 per gli scarichi in pubblica fognatura del D.Lgs. 11.5.1999 n.152 così come integ. e modif dal . Lgs 258/00.

c) per le acque di lavorazione, deve essere previsto un pozzetto di campionamento a monte dell’immissione in fognatura, in suolo privato e facilmente accessibile da parte delle autorità competenti con le caratteristiche indicate da UNICHIM Manuale 92 del 1975 o suoi successivi aggiornamenti.

d) I bottini provenienti dalle fosse settiche tradizionali o imhoff delle civili abitazioni o esclusivamente da servizi igienici, possono essere ammessi negli impianti di trattamento terminale facenti capo all’Ente Gestore, compatibilmente con le autorizzazioni in essere.

e) I valori limite di immissione previsti ai commi precedenti non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

f) **Il Gestore, ai sensi dell’art 36 del D. Lgs n°152/1999 – 258/00, previo parere rilasciato dalla competente autorità, è autorizzato allo smaltimento di rifiuti liquidi presso l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.**

ARTICOLO 10 - Richiesta di allacciamento

Dopo l’entrata in esercizio della fognatura, il Comune competente intima, con opportuna ordinanza, a tutti i proprietari degli edifici che devono essere allacciati, di presentare richiesta d’allaccio utilizzando l’apposito modello predisposto dal Gestore. della pubblica fognatura (**allegato 1 del presente regolamento**).

Alla presentazione della richiesta (che dovrà essere effettuata come previsto dall’ordinanza di cui sopra) utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Gestore, a firma del proprietario amministratore o Gestore dell’attività, seguirà l’autorizzazione ai lavori di allaccio, i quali non potranno protrarsi per oltre 90 giorni dalla data dell’**ordinanza** .

Alla fine dei lavori, il Gestore della pubblica fognatura, **rilascia** la conformità degli stessi **al progetto preventivamente approvato senza la quale i proprietari interessati non possono usare le opere stesse.**

Quando siano trascorsi i termini fissati, senza che i proprietari abbiano provveduto a presentare domanda o ad eseguire le opere, o vi abbiano provveduto in modo parziale, o comunque non conformemente al regolamento, ed alle prescrizioni dettate, l’Amministrazione comunale, su apposita segnalazione del Gestore della pubblica fognatura, provvede all’applicazione delle sanzioni di cui al Capo V.

ARTICOLO 11 - Approvazione dello schema di rete di scarico delle acque nelle

costruzioni e nelle urbanizzazioni di trasformazione urbanistica del territorio.

All'atto della presentazione all'Amministrazione Comunale del progetto di costruzione, ampliamento e ristrutturazione e nuove urbanizzazioni, ai fini dell'ottenimento della prescritta concessione edilizia, il progetto stesso deve contenere lo schema fognario interno alla proprietà e delle aree da urbanizzare.

E' tassativamente richiesto il sistema separativo delle reti bianche e nere.

Per le aree di nuova edificazione che determinano un aumento delle portate incompatibile con il sistema fognario di valle dovranno essere adottati provvedimenti per ricondurre le portate scaricate entro i limiti previsti ai criteri di cui all'art 7.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato esprimerà su tale schema progettuale il proprio preventivo parere ai fini del rilascio della Concessione Edilizia, parere che non riguarderà l' idoneità tecnica del progetto presentato, per il quale resterà comunque responsabile il Tecnico Progettista e l'Impresa esecutrice.

ARTICOLO 12 - Allegati alla richiesta di allacciamento

La richiesta di autorizzazione all'allaccio in apposito modulo predisposto dal Gestore (**allegato 1 del presente regolamento**) deve essere corredata dai seguenti documenti in triplice copia:

- a) Ricevuta del versamento della somma dovuta a titolo di spese di allaccio alla fognatura, come definito all'art. 26;
- b) Elaborato grafico riportante:
 - la planimetria in scala 1:2000 della zona, con l'indicazione precisa del fabbricato od area da allacciare;
 - lo schema fognario redatto in modo preciso onde definire le opere di scarico interne ed esterne alla proprietà, fino all'immissione nella fognatura pubblica;
 - una pianta in scala adeguata del piano terreno del fabbricato, con la indicazione della rete di distribuzione dalla quale risultino i discendenti, i pluviali, i diametri dei tubi, la loro pendenza, i pozzetti di ispezione, i sifoni, le fosse, (imhoff e biologiche) i pozzetti condensagrassi (per i lavandini di bagni e cucine) ed i dettagli relativi alla immissione alla fognatura Pubblica e quanto altro può interessare il regolare funzionamento della Condotta;
 - una sezione verticale dell'edificio riflettente il numero dei piani e la pendenza delle tubazioni;
 - La relazione tecnica riportante le necessarie spiegazioni con eventuali calcoli a maggiore comprensione di quanto progettato e che faccia riferimento ai disegni di cui ai precedenti commi; nella stessa verranno fornite , in dipendenza al tipo di fognatura da realizzarsi, le indicazioni seguenti:
 - Area complessiva della proprietà
 - Area coperta
 - Area sistemata a cortile e giardino
 - Numero e superficie dei vari piani compreso il sottotetto se abitabile
 - Materiali impiegati, pendenze e diametri.

Al fine di facilitare l'esame degli elaborati tecnici si dovrà preferibilmente adottare la simbologia in allegato (**allegato 3 del presente regolamento**).

- c) Dichiarazione personale attestante l'assunzione di responsabilità in caso di allaccio diretto delle acque meteoriche sulla fognatura bianca o mista (**allegato 2 del presente regolamento**).

Per gli stabilimenti industriali, quanto sopra riportato dovrà essere integrato da una Relazione tecnica dettagliata sullo stabilimento, riportante le lavorazioni (materie prime, processi lavorativi, prodotti, sottoprodotti e reflui con qualità e periodicità) e la portata degli scarichi che dovrà essere separata su tre tronchi autonomi rispettivamente per le acque nere, bianche e di lavorazione.

Tutti gli elaborati necessari debbono essere firmati da un tecnico abilitato.

ARTICOLO 13 - Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, predisposta su appositi moduli dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato (**allegato 1 del presente regolamento**) e contenente gli elaborati di cui all'articolo precedente, deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 – 258/00, la domanda di cui al comma precedente deve altresì indicare:

- a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
- b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

ARTICOLO 14 - Sopralluogo tecnico

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è subordinato al preventivo nullaosta del Gestore.

Al sopralluogo dovrà presenziare il proprietario e/o un suo tecnico con il personale operaio necessario, a disposizione del funzionario incaricato per tutte le verifiche tecniche che si rendessero necessarie.

Il suddetto sopralluogo è finalizzato unicamente per verificare l'osservanza delle norme del presente Regolamento. Eventuali danni a persone e cose causati dall'impianto di scarico non possono chiamare in causa il Gestore del Servizio Idrico Integrato per il solo fatto che egli ha eseguito gli accertamenti ed ha autorizzato lo scarico. Sussiste la responsabilità esclusiva del titolare dell'attività che genera lo scarico.

Il Gestore può accettare una dichiarazione di asseveramento da un tecnico abilitato in merito **alla conformità dei lavori ai progetti preventivamente approvati nel rispetto del presente regolamento, evitando il sopralluogo tecnico.**

In caso di esito non favorevole della visita tecnica, il richiedente è tenuto a adeguare le opere alle indicazioni e prescrizioni impartite.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi ed eventuali controlli analitici necessari per l'istruttoria delle richieste di autorizzazione, sono a carico del richiedente.

ARTICOLO 15 - Autorizzazione allo scarico

Ogni scarico in pubblica fognatura delle acque di cui al precedente Articolo 3 del presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dal Gestore della pubblica fognatura.

Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino le norme del presente regolamento.

Per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura:

- a) l'autorizzazione è rilasciata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati;
- b) l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio; un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.;
- c) l'autorizzazione allo scarico potrà essere revocata in ogni momento dal Gestore del Servizio Idrico Integrato qualora in sede di controllo risultassero valori difformi da quelli autorizzati (portata, qualità dello scarico, ecc.). Il controllo analitico di tali acque di scarico sarà eseguito a scarico già autorizzato ed attivato, per verificarne la conformità alle prescrizioni qualitative di cui al presente Regolamento. I campionamenti saranno disposti dal Gestore del Servizio Idrico Integrato con propri criteri che terranno conto della natura e consistenza dello scarico nonché del recapito finale;
- d) Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione sono a carico del richiedente.
- e) ogni variazione di portata o composizione dello scarico, anche temporanea, ancorché di tipo accidentale, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

ARTICOLO 16 - Obblighi connessi all'allaccio

Sono a carico dei proprietari interessati le spese per la costruzione e/o adeguamento delle opere di fognatura all'interno della proprietà.

Sono sempre a carico dei proprietari interessati tutte le opere necessarie per allacciare i fabbricati e/o gli stabilimenti industriali dalla proprietà privata sino al collettore della fognatura stradale e i marciapiedi e la sistemazione di tutti i sottoservizi eventualmente manomessi.

Tutte le opere per la costruzione dell'allacciamento Fognario, sono eseguite esclusivamente dal Gestore del servizio della pubblica fognatura.

All'allacciamento si provvederà entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento degli oneri necessari per l'esecuzione dei lavori che dovranno tener conto altresì delle spese di progettazione, appalto e direzione lavori.

Compete esclusivamente ai proprietari ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare da condotte private ai propri immobili o a terzi per rigurgiti, cedimenti o altro, anche se i lavori sono stati ritenuti conformi al presente regolamento ed è stata rilasciata la relativa autorizzazione all'immissione nella pubblica fognatura.

ARTICOLO 17 - Opere di manutenzione

Il proprietario dell'immobile e/o dello stabilimento industriale è tenuto a mantenere funzionante ed efficiente la propria rete fognaria, compreso il lavaggio sino all'innesto nella rete di fognatura pubblica.

L'allacciamento, anche se ubicato su suolo pubblico, costituisce pertinenza essenziale del fabbricato pertanto la sua manutenzione è a carico dei privati.

Qualora abbiano a verificarsi danni al sistema fognario, addebitabile a negligenza nonché manomissione od altro a carico del privato e si configuri l'urgenza di provvedere immediatamente, il Gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà direttamente alla esecuzione di ogni lavoro necessario, previa contestazione, con addebito di spese a carico del responsabile.

ARTICOLO 18 - Caratteristiche tecniche degli allacci

I punti di immissione di condotte private nella fognatura comunale sono indicati a ciascun proprietario richiedente dai tecnici del Gestore della pubblica fognatura, i quali forniscono tutte le indicazioni utili per il buon andamento del servizio.

Per ogni tipo di allaccio (per acque miste, nere o bianche) devono essere poste in opera condotte delle dimensioni minime di 140 mm. di diametro interno, costruite da tubi in P.V.C. serie pesante o equivalenti, ricoperti se necessario, con conglomerato cementizio per uno spessore adeguato.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette con giunti elastici a chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni cui dovessero essere sottoposti per effetto di funzionamento anche in pressione nella fognatura pubblica e per lo più probabile salienza della falda freatica.

Per le immissioni nelle fogne stradali si deve, di norma, utilizzare l'imbocco predisposto durante la costruzione della fognatura di nuova realizzazione.

Le tubazioni di allaccio, **quando non possono recare in pozzetto**, vanno innestate nella generatrice superiore della pubblica fognatura e comunque non possono essere costruite ortogonali, al fronte dello stabile, ma essere inclinate in maniera da formare tra i flussi idrici un angolo non superiore a 60°.

I canali di scolo, o doccioni, delle acque pluviali nell'ultimo metro verso terra, quando si trovino su strade o in luoghi pubblici, devono essere costruiti in metallo.

I tubi pluviali non possono essere utilizzati quali esalatori della condotta privata.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ed il Comune ove ente proprietario, non rispondono per i danni derivati da rigurgiti nel tratto di rete privata a causa di carico o occlusione della pubblica fognatura. Vigge pertanto la raccomandazione per l'utente della fognatura di dotare il proprio impianto di efficaci apparecchi di "non ritorno" atti a prevenire il fenomeno di rigurgito dal collettore pubblico.

Le condotte ed i pezzi speciali che costituiscono l'allacciamento debbono sostenere pressioni pari all'altezza idraulica che si determina tra l'asse delle condotte ed il piano stradale.

Per quanto sopra eventuali danni che comunque potessero derivare agli immobili, alle cose proprie o di terzi, per effetto dell'esistenza di scarichi **a servizio di locali** a livelli inferiori al piano stradale non potranno essere addebitati al Gestore del Servizio Idrico Integrato o al Comune ove ente proprietario della stessa.

ARTICOLO 19 - Scarichi comuni

Quando un edificio è diviso in più proprietà, con scarichi verticali comuni, le proprietà sono obbligate a riunire le rispettive canalizzazioni per acque bianche e nere, facendone l'immissione nella fognatura stradale, a norma del presente regolamento.

ARTICOLO 20 - Soppressioni di condotte fognarie

In caso di soppressione di condotte esistenti in sede stradale già funzionanti come fognatura o sua trasformazione o nel caso di sistemazione di una strada, il Comune o il Gestore del Servizio Idrico Integrato provvede alla esecuzione immediata di tutte le opere necessarie a **proprie** cure e spese.

A tal fine i proprietari, a richiesta, devono fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi scarichi in relazione alla futura sistemazione.

E' fatto obbligo ai proprietari di avvalersi dei nuovi scarichi così predisposti.

ARTICOLO 21 - Varianti

In tutti i casi in cui il richiedente intenda apportare modifiche agli scarichi della sua proprietà o modifiche dei processi di produzione e quindi anche delle caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi, deve farne richiesta secondo le norme del presente regolamento.

ARTICOLO 22 - Norme tecniche per la realizzazione delle opere fognarie interne alla proprietà.

Le condutture interne dei fabbricati eseguite in orizzontale dovranno essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica, meccanica e biologica delle acque che li percorrono, levigati internamente ed idonei a resistere anche per quanto riguarda i giunti, alle sovra pressioni che si verificano in conseguenza del funzionamento in carico della rete di fognatura stradale ed interna.

Per quanto possibile le condotte interne dovranno avere pendenza non inferiore all'1%.

La rete dovrà essere dotata di opportune ispezioni da eseguire con idonei sistemi tecnici a perfetta tenuta anche di gas e con riferimento alle sovrappressioni citate precedentemente.

Qualora manchi la possibilità di effettuare la posa delle canalizzazioni private con la pendenza minima necessaria si dovrà provvedere alla cacciata delle acque mediante l'installazione di idoneo apparecchio elettro meccanico ubicato in un manufatto con capacità tale da sopperire ad eventuali non funzionamenti dello stesso e/o mancanze della fornitura elettrica.

Gli impianti di sollevamento saranno rigorosamente sdoppiati, essendo tassativamente vietata l'unicità dello scarico delle acque bianche e nere.

Tutti gli apparecchi di scarico in comunicazione con la rete di fognatura, nonché le colonne verticali ed i pozzetti di raccolta delle acque piovane, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone ispezionabile a tenuta di gas.

Le colonne verticali di scarico dovranno essere dotate di sifone intercettatore tipo Firenze con opportuna canna di ventilazione secondaria.

La rete orizzontale di scarico delle acque nere, prima del condotto di allacciamento dovrà essere munita di norma di una bocca per l'ispezione del tronco in sede stradale.

La rete per lo scarico delle acque bianche prima dell'immissione in fognatura, dovrà essere provvista di adeguato sistema di non ritorno, o comunque di qualsiasi altra soluzione ritenuta idonea dal richiedente atta ad impedire eventuali rigurgiti o mal funzionamenti.

I tubi meteorici non potranno essere utilizzati quali esalatori delle condutture private.

L'afflusso delle acque nella fognatura stradale non può essere impedito da pozzetti di deposito salvo che per le acque di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

L'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato, non risponde dei danni derivanti dai rigurgiti nel tratto di rete privata per effetto di carico nella fognatura pubblica.

ARTICOLO 23 - Vigilanza tecnica

La vigilanza tecnica sulle disposizioni del presente regolamento è svolta dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato e da ogni altro Ente preposto al controllo.

Le modalità di controllo (prelievo ed analisi) sono effettuate, dagli enti preposti, in conformità alla normativa vigente e comunque con la finalità che il campione prelevato e sottoposto ad analisi risulti rappresentativo dello scarico esistente.

I campionamenti potranno essere effettuati da tutto il personale preposto al controllo, di vigilanza ambientale, nonché dal personale dell'Ente Gestore secondo le modalità contenute nel D.Lgs. n.152 dell' 11.05.99 **così come int. e mod. dal D.l.g. 258/00.**

CAPO III: FONTI D'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DIVERSI DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO

ARTICOLO 24 - Obbligo della denuncia dell'esistenza di fonte di approvvigionamento idrico diversa da pubblico acquedotto

Tutti i soggetti che provvedono, in tutto o in parte, autonomamente, all'approvvigionamento idrico, devono presentare denuncia al Comune e all'Ente Gestore mediante l'apposito modello (**allegato 5 del presente regolamento**).

E' fatto obbligo a tutti i soggetti che autonomamente provvedono, in tutto o in parte, all'approvvigionamento idrico, di richiedere l'installazione di contatori del tipo in uso per il servizio acquedotto.

L'installazione del contatore di cui al precedente comma sarà eseguita a cura dell'Ente Gestore previo pagamento del rimborso per spese di installazione.

Il contatore dovrà essere installato in prossimità della fonte di approvvigionamento sotto l'osservanza delle eventuali prescrizioni fornite dall'Ente Gestore.

Per particolari attività è prevista l'installazione a cura e spese dell'Ente Gestore della pubblica fognatura, di un misuratore di portata sullo scarico. A carico dell'attività verrà fissato un canone annuo per spese di gestione ed utilizzo come fissato all'art.26.

CAPO IV: OPERE IN CONCORSO CON I PRIVATI – CONTRIBUTO D'ALLACCIO

ARTICOLO 25 - Realizzazione opere di fognatura in collaborazione con i cittadini

E' possibile su iniziativa di privati o dei competenti uffici, procedere alla realizzazione di brevi tratti di rete di fognatura, su terreni e strade di pubblica proprietà, in collaborazione tra Amministrazione e/o Gestore del Servizio Idrico Integrato in base a quanto concordato per ogni singolo intervento in essere **su progetto redatto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato**.

ARTICOLO 26 - Contributo di allaccio

Il contributo per ogni singolo allaccio, **da realizzarsi dalla rete fognaria principale sino al limite della proprietà privata**, terrà conto del costo di costruzione di ogni intervento **e delle spese per l'istruttoria della pratica (allegato 12)**.

Tale contributo dovrà essere versato all'Ente Gestore **prima dell'inizio dei lavori**.

L'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato, potrà rilasciare il permesso ad effettuare i lavori d'allaccio al titolare dello scarico.

In quest'ultimo caso dovrà essere versato all'Ente Gestore, in sostituzione dell'intero contributo d'allaccio, un contributo per quanto previsto al punto A dell'allegato 12.

CAPO V: COLLAUDI - REVOCHE - SANZIONI

ARTICOLO 27 - Collaudo

La rete interna di scarico deve essere completamente e regolarmente ultimata prima del rilascio dell'autorizzazione di scarico.

La constatazione della regolare esecuzione sarà eseguita da tecnici dell'ente Gestore della pubblica fognatura, fatto salvo il caso ove ricorra l'asseveramento.

ARTICOLO 28 - Revoche

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione allo scarico ed ordinare la cessazione dello stesso ogni volta che si constati non essere rispettate le condizioni di cui alla autorizzazione stessa. Qualora tale fatto possa arrecare danno ai manufatti e/o ai processi di fognature e depurazione, l'Amministrazione Comunale o l'Ente Gestore si riserva di richiedere i relativi danni.

ARTICOLO 29 - Sanzioni

Salvo il fatto che costituisce reato, per il mancato rispetto del presente regolamento si applicheranno le sanzioni amministrative previste dagli articoli del D.Lgs. 11.05.99, n. 152 così come int. e mod. dal D.lgs. 258/00.

ARTICOLO 30 - Danno ambientale

A chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione alle norme del presente regolamento, provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo, alle risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza di bonifica e di ripristino delle aree e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento. E' fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale.

ARTICOLO 31 - Richiamo alle leggi generali speciali ed ai regolamenti locali

Il presente regolamento integra le leggi generali e speciali vigenti in materia, alle quali si fa richiamo.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni non conformi o in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.